

Direzione Tecnica
L. Direzione

DISPOSIZIONE N° 7 del 19 2 MAR. 2008

“Disciplina dei servizi di manovra offerti dal Gestore dell’Infrastruttura”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, degli artt. 10 secondo e terzo comma, e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e degli artt. 25 terzo comma, 27 terzo comma del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

VISTO, in particolare, il disposto dell’articolo 20 commi 2, 3 e 9, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003
Sede legale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 32.825.071.349,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. IVA n. 01008081000 - R.F. A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 7 pagine

Pagina 1 di 7





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione309..... del 12/03/08 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica e della Direzione Movimento, con cui si propone l'emanazione di una disposizione che disciplina i servizi di manovra offerti dal Gestore dell'Infrastruttura;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 9 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 188, relativo alla definizione dei criteri per la produzione e l'acquisto dei servizi di manovra, la presente disposizione disciplina gli adempimenti da compiere per gli impianti nei quali il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (di seguito RFI) presta tali servizi, relativamente:
 - all'adeguamento del Sistema di gestione della Sicurezza (SGS) e del Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) della Direzione Movimento di RFI (DMO);
 - alla definizione dei rapporti e delle responsabilità per l'esecuzione delle operazioni di manovra, svolte su richiesta delle Imprese Ferroviarie (IF), in applicazione dell'art. 20 comma 2, punto g) del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
 - alle abilitazioni del personale che presta i servizi di manovra trasferito da Trenitalia alle Direzioni Compartimentali Movimento di RFI (DCM).

Art. 2

Procedure di sicurezza

1. La DMO deve adottare un'adeguata organizzazione per garantire:
 - a) la qualificazione professionale del personale delle DCM che presta i servizi di manovra;






- b) l'assolvimento degli obblighi normativi in materia di gestione della sicurezza, integrando opportunamente il proprio SGS con l'attribuzione delle responsabilità per il controllo delle attività distintamente individuate e l'inserimento delle attività comprese nei Servizi di Manovra acquisiti.
2. In applicazione del precedente punto a), la DMO provvederà ad integrare il SAMAC con le procedure necessarie ad assicurare che il personale che effettua i Servizi di Manovra, compreso quello addetto alla guida dei mezzi, abbia le competenze richieste.
 3. Per l'utilizzo dei mezzi di manovra, la DMO deve individuare nell'SGS le responsabilità per assicurare l'immatricolazione e l'omologazione dei mezzi stessi nonché l'attuazione dei piani di manutenzione di primo e di secondo livello, nel rispetto della normativa vigente. Inoltre, attraverso l'istituzione di un presidio tecnico, dovrà garantire che la manutenzione venga effettuata da officine qualificate e specializzate nel mantenimento in efficienza dei mezzi di manovra, verificando anche la professionalità del personale che opera all'interno delle officine stesse.

Art. 3

Organizzazione negli impianti

1. Il Servizio di Manovra oggetto dell'accordo tra RFI ed IF può essere esteso ai raccordi allacciati ai binari di stazione. È esclusa la movimentazione dei rotabili da e per raccordi in linea.
2. Per lo svolgimento del Servizio di Manovra, le DCM e le IF, per ogni impianto, devono formalizzare gli accordi necessari per disciplinare l'attività, in particolare sui seguenti aspetti:
 - la redazione da parte delle DCM del programma di manovra, in funzione delle esigenze rappresentate da ciascuna IF e dell'organizzazione di RFI nell'impianto. Le IF devono fornire alle strutture individuate di RFI le comunicazioni giornaliere attinenti al programma di manovra, incluse quelle relative alla sussistenza di condizioni che determinano restrizioni nei movimenti di manovra o altre particolarità attinenti all'esecuzione del servizio;
 - le modalità per la consegna del materiale rotabile interessato alle operazioni di manovra tra IF e RFI e viceversa, ai fini della delimitazione delle responsabilità. Esse devono specificare anche le attribuzioni per l'immobilizzazione nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente normativa e tenuto conto dell'organizzazione dell'impianto;
 - l'indicazione dei Referenti di impianto responsabili delle comunicazioni operative connesse con lo svolgimento delle manovre.
3. L'organizzazione del Servizio di Manovra in ciascun impianto deve essere disciplinata nel Registro delle Disposizioni di Manovra (M47) di RFI. Sulla base di tale Registro ciascuna IF deve descrivere, su un apposito documento che deve essere portato a conoscenza del proprio personale che opera nell'impianto nonché di RFI, l'organizzazione da essa adottata nell'impianto stesso. Il personale dell'IF e di RFI che opera nell'impianto deve conoscere l'organizzazione del Servizio di Manovra per la parte di propria competenza.
4. RFI è responsabile degli accertamenti previsti dalla vigente normativa per il personale addetto alla manovra.
5. Ciascuna IF è responsabile di tutti gli accertamenti relativi al materiale rotabile e alla conformità del carico, delle prescrizioni tecniche da fornire al treno, nonché delle






informazioni da fornire ad RFI per il corretto svolgimento delle operazioni di competenza.

6. Negli impianti dove il Servizio di Manovra è svolto contestualmente da RFI e, in regime di autoproduzione, dalle IF, il coordinamento della gestione dei piani di movimentazione, previsto dall'appendice 1 al capitolo 5 del PIR, è affidato ad RFI.
7. Negli impianti in cui i Servizi di Manovra acquisiti sono svolti, in base a formali accordi contrattuali, da soggetti terzi che non siano IF certificate, la DMO deve estendere l'applicazione del proprio SGS e SAMAC al personale dipendente dai soggetti terzi stessi.
8. La DMO deve definire le procedure di dettaglio per l'applicazione delle norme riportate nel presente articolo.

Art. 4

Documentazione correlata al passaggio del personale da Trenitalia ad RFI

1. Le Strutture Territoriali di Trenitalia devono consegnare alle competenti DCM i fascicoli personali di ciascun agente ceduto a RFI. Di tale consegna deve essere redatto specifico verbale.
2. Per ciascun agente deve essere consegnata alle DCM la documentazione di seguito indicata:
 - a) **per il settore Movimento:**
 - certificato di abilitazione (di cui alle Disposizioni n. 17/2006, n. 7/2001);
 - copia dei verbali d'esame e dei registri di classe (se reperibili);
 - certificazione che attesti i requisiti sanitari con relative visite eseguite (San 6);
 - dichiarazione che attesti l'effettiva continuità di utilizzazione del personale nei turni di servizio;
 - certificazione attestante la conoscenza delle linee e/o impianti;
 - documentazione attestante i percorsi formativi effettuati per il mantenimento delle competenze;
 - schede personali dell'agenda dell'istruttore;
 - b) **per il settore Condotta:**
 - verbale d'esame superato per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta (di cui alla Disposizione n. 31/2000);
 - estremi della patente di condotta (tipo N°). Qualora tale documento non sia disponibile è necessario che siano forniti in originale i relativi verbali;
 - scheda individuale costituente verifica e mantenimento delle competenze di cui all'allegato alla DP/DO.TM.590 del 26 gennaio 2000 e in uso presso Trenitalia;
 - abilitazioni supplementari rotabili (Integrazione alle patenti tipo A-B-C-D-E) relative ai mezzi di trazione sui quali svolgere attività di condotta;
 - certificazione attestante la conoscenza delle stazioni impianti in cui l'agente può svolgere l'attività di condotta, per le patenti di tipo "B";
 - certificazione attestante la conoscenza delle località in cui l'agente può svolgere l'attività di condotta, per le patenti di tipo "C";





- certificazione attestante la conoscenza dei tratti di linea (con riferimento ai Fascicoli Linea) in cui l'agente può svolgere l'attività di condotta, per le patenti di tipo "D-E";
 - dichiarazione che attesti la continuità di utilizzazione dell'agente nelle attività relative alla condotta con riferimento al servizio prestato con i mezzi di trazione e nelle località individuate;
 - certificazione che attesti i requisiti sanitari con relative visite eseguite (San 6);
 - documentazione attestante i percorsi formativi effettuati per il mantenimento delle competenze.
3. I responsabili delle DCM, coadiuvati da un istruttore accreditato al livello 5 per il settore movimento e da un istruttore accreditato alla condotta per il relativo settore, accerteranno che la documentazione trasmessa da Trenitalia sia coerente con i requisiti fissati per la conversione delle abilitazioni. La DCM, qualora non disponesse di istruttori accreditati alla condotta, potrà avvalersi degli istruttori della S.O. CESIFER della Direzione Tecnica di RFI.

Art. 5

Conversione delle abilitazioni del personale del settore movimento

1. Criteri di conversione delle abilitazioni

Tutte le abilitazioni rilasciate ai sensi delle disposizioni n. 7/2001 e n. 17/2006 possedute dal personale acquisito da Trenitalia devono essere convertite nelle abilitazioni previste dalla Disposizione n. 1/2004, secondo le corrispondenze stabilite nella seguente Tabella:

Tabella di Corrispondenza delle abilitazioni

Disp. n. 7/2001	Disp. n. 17/2006	Disp. n. 1/2004
Modulo A	Modulo A	Modulo A
Modulo B	Modulo B	Modulo B
Modulo C	Modulo C	Modulo C
Modulo D	Modulo D	Modulo D/E1
	Modulo D1	Modulo D/E1

Nella conversione dovranno essere osservate le seguenti particolarità:

- a) la conversione delle abilitazioni al Modulo A non comporta nessuna limitazione qualora nei certificati posseduti dagli agenti ceduti da Trenitalia siano apposte le annotazioni che indichino il conseguimento delle competenze relative al servizio dei passaggi a livello ed alla manovra dei sezionatori aerei. In caso contrario, sul certificato di nuova emissione deve essere apposta la limitazione che espliciti la competenza mancante;
- b) i certificati di abilitazione al Modulo C emessi ai sensi della Disposizione n. 7/2001 devono essere convertiti riportando nel nuovo certificato le limitazioni alle medesime tratte e all'eventuale regime di esercizio indicati nel vecchio certificato;
- c) i certificati di abilitazione ai Modulo D e D1 emessi ai sensi delle Disposizioni n. 7/2001 e n. 17/2006 devono essere convertiti nel Modulo D della Disposizione n. 1/2004. Nel caso in cui l'abilitazione posseduta sia stata





attribuita per conversione dall'abilitazione al Movimento (OS 45/65), essa potrà essere convertita nell'abilitazione al modulo E1, previo svolgimento di uno specifico corso di riallineamento delle competenze, con relativo esame, predisposto dalla DMO e validato da Direzione Tecnica – Norme e Standard di Circolazione.

2. Emissione dei certificati di conversione

La DCM, sulla base dei certificati di abilitazione ricevuti, farà predisporre da almeno un istruttore accreditato per il livello 5, tre originali di ciascun nuovo certificato individuale di abilitazione, come da fac-simile previsto nel sub allegato 7.3 della Disposizione n. 1/2004, compilati nelle parti di competenza. Dovrà inoltre essere redatto un verbale in cui sia riepilogato l'elenco degli agenti con l'attribuzione della relativa abilitazione.

Sul certificato dovrà essere indicato un numero identificativo che si compone di 3 campi:

1. la sigla della DCM;
2. la lettera C (conversione) seguito dall'anno di conversione (C2008);
3. il numero progressivo compartimentale.

Nello spazio riservato alla commissione esaminatrice dovranno essere apposte la data dell'avvenuta conversione e le firme del Direttore Compartimentale Movimento e dell'istruttore accreditato al livello 5.

I certificati così redatti saranno distribuiti come disciplinato dalla Disposizione n. 1/2004.

3. Rimozione delle limitazioni annotate sui certificati

Le limitazioni inerenti alla manovra dei passaggi a livello e alla manovra dei sezionatori aerei contenute nei certificati convertiti al modulo A (Disposizione n. 1/2004), possono essere rimosse con il conferimento delle competenze descritte nelle unità U.D.2.4, U.D.4.1 e U.D.4.2, Sub – Allegato 5.1 della Disposizione n. 1/2004 e con lo svolgimento delle relative prove pratiche. In tal caso dovrà essere allegata a ciascuna copia del certificato una dichiarazione, firmata da almeno un istruttore accreditato al livello 5, che attesti l'avvenuta effettuazione del percorso formativo.

Le limitazioni relative alle tratte contenute nei certificati convertiti dal Modulo C della Disposizione n. 7/2001 possono essere rimosse attraverso il conferimento delle competenze contenute nei Moduli M.2 e M.3, Sub – Allegato 5.3 della Disposizione n. 1/2004, previo superamento di un nuovo esame con le procedure previste nel punto 3.2.1 della Disposizione n. 1/2004 a seguito del quale verrà rilasciato un nuovo certificato di abilitazione, sostitutivo del vecchio, secondo le norme del punto 3.3, Allegato 1 della Disposizione n. 1/2004.

Nel caso in cui le procedure sopra descritte siano attuate precedentemente alla conversione dei certificati, potrà essere emesso direttamente un certificato privo di limitazioni.

4. Validità delle abilitazioni.

Nelle more della conversione delle abilitazioni del personale del settore movimento, di cui ai commi precedenti, le abilitazioni possedute dai singoli agenti mantengono piena validità per l'esecuzione delle attività ad esse connesse.





Art. 6

Completamento delle attività individuate negli articoli 2, 3, 4, e 5

Tutte le attività individuate negli articoli 2, 3, 4, e 5 devono essere completate entro sei mesi dalla data di emanazione della presente Disposizione.

Art. 7

Conversione delle patenti del personale del settore condotta

1. Le patenti possedute dal personale transitato da Trenitalia ad RFI, rilasciate ai sensi della Disposizione n. 31/2000, mantengono la loro validità.
2. La DCM, sulla base dei certificati di abilitazione ricevuti, provvederà entro 30 giorni dall'emanazione della presente Disposizione, alla eventuale conversione delle abilitazioni all'esercizio delle mansioni di condotta, secondo quanto stabilito dalla Disposizione n° 31/2000 e successive modifiche e integrazioni. Per tale attività, la DCM potrà richiedere la collaborazione della S.O. CESIFER tramite gli istruttori presenti nei propri nuclei territoriali.
3. Nelle more della validazione del SAMAC, il mantenimento delle competenze del personale del settore condotta viene garantito dalla S.O. CESIFER tramite gli istruttori presenti nei propri nuclei territoriali.

Michele Mario Elia

